



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

CHIARIMENTI 01

Oggetto: **Riscontro richieste chiarimenti relativi all'offerta per la procedura aperta "rete di monitoraggio qualitativa e quantitativa delle acque sotterranee al fine della definizione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi ai sensi del DLgs 152/06".**

1. **QUESITO:** qualora il bilancio dell'anno 2006 non venisse depositato entro la data di scadenza della gara in oggetto (25.06) è possibile presentare la bozza di tale bilancio? o il bilancio del 2003, ritenendo che il triennio di riferimento dei bilanci sia 2003 - 2005 ?

– **RISPOSTA :** L'indicazione di cui al disciplinare di gara relativo all'art. 7 "contenuto busta A" punto 11 lettera c), richiede la presentazione dei "bilanci dell'impresa/ditta/persona/società relativi agli riferimenti agli ultimi tre esercizi finanziari". Atteso che l'arco temporale individuato per la dimostrazione della "capacità economica e finanziaria" è quello relativo al triennio 2004-2006 il concorrente dovrà presentare i bilanci relativi a tale periodo.

Tuttavia, qualora alla data di scadenza per la presentazione delle domande al bando di cui all'oggetto il bilancio per l'esercizio finanziario 2006 non sia ancora chiuso, il concorrente potrà presentare il bilancio dell'annualità 2003 al fine di coprire i tre esercizi finanziari richiesti al disciplinare di gara.

2. **QUESITO:** nel disciplinare di gara a p. 11/23 si dice: "In caso di raggruppamento di imprese i requisiti di cui ai precedenti punti sub "contenuto della busta A" punti, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere dimostrati e posseduti da tutte le imprese facenti parte del raggruppamento, pena l'esclusione di tutto il raggruppamento/consorzio interessato. I documenti sub. "contenuto della busta A" , punti 7, 8 e 9, devono essere presentati solo dalla ditta mandataria e riguardare comunque tutto il RTI/consorzio". Ritengo che i punti che ogni impresa dovrebbe dimostrare sono 2,3,4,5,6 e 7 mentre quelli che solo la mandataria deve presentare ma che si riferiscono all'intero RTI sono 8,9,10.

– **RISPOSTA :** E' evidente che a causa di un refuso il disciplinare di gara debba essere così letto: i punti 2,3,4,5,6 e 7 di cui all'art. 7 "contenuto busta A" del disciplinare di gara, dovranno essere presentati da tutte le imprese del raggruppamento, mentre i punti 8,9,10 devono essere presentati solo dalla mandataria.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

3. **QUESITO:** In riferimento all'Art. 7 del disciplinare di gara, punto 12, lettera b) " indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente", il possesso di tale requisito deve essere riferito all'anno in corso?

- **RISPOSTA:** la richiesta di dimostrare la capacità tecnica professionale, mediante, tra le altre cose l'"*indicazione del numero medio annuo dei dipendenti del concorrente*", è generica per quanto concerne il periodo di riferimento. Pertanto la ditta, per la dimostrazione del requisito in argomento, è libera di riferirsi all'anno in corso o a quello precedente.

4. **QUESITO:** Bando di gara: Punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria. In caso di ATI il fatturato specifico nel triennio (2004-2006) conseguito da ciascun mandante deve essere pari ad almeno il 10% dell'importo complessivo richiesto (5.000.000 Euro) ed inoltre deve essere pari anche ad almeno il 10% di ciascun settore richiesto?

- **RISPOSTA:** Il bando di gara e il disciplinare di gara riportano chiaramente che "*In caso di RTI/consorzio la capacità economico finanziaria, sia globale che specifica, può essere dimostrata cumulativamente, tuttavia, a pena di non ammissione di tutto il RTI/consorzio, la ditta mandataria deve possedere almeno il 50% del fatturato specifico richiesto (almeno € 2.500.000,00 iva esclusa) e ciascun mandante deve possedere almeno il 10% del valore del livello minimo richiesto (almeno € 500.000,00), fino al raggiungimento della soglia richiesta.*"

Pertanto è evidente che la mandante può possedere il 10 % del fatturato specifico anche in uno solo dei settori individuati nel disciplinare di gara all'art. 7 "contenuto della busta A" punto 11 lettera b), così come la mandataria può possedere il 50% del fatturato specifico anche in uno solo dei suddetti settori.

È altrettanto pacifico che l'intero raggruppamento debba possedere un fatturato specifico in ciascuno dei settori di cui sopra di almeno € 500.000,00, sino al raggiungimento dell'importo fatturato specifico di almeno € 5.000.000,00.

5. **QUESITO:** Nella tabella del computo metrico del capitolato tecnico, pagina 71, manca il punto A17 (dal punto A16 passa al punto A18). Preghiera precisare se si tratta di un errore?

- **RISPOSTA :** Il punto A17 non esiste.

6. **QUESITO:** Nel capitolato tecnico (pag 40) relativamente alle prove di portata a gradini e di lunga durata da eseguire sui pozzi, si cita testualmente "la durata minima prevista per le prove



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

di portata sarà di 48 ore...” . Preghiera chiarire se le 48 ore sono totali (per entrambe le prove) oppure se sono 48 ore per ogni prova.

- **RISPOSTA** : Su ciascuno dei 18 piezometri da realizzarsi e su 10 pozzi esistenti è prevista la realizzazione di una sola prova di pompaggio, quella a gradini di portata crescenti, e la durata minima del pompaggio durante tale prova sarà pari a 48 ore. Al termine del pompaggio si misurerà la risalita.
- 7. **QUESITO:** all'interno del modulo di offerta economica, le voci A13, a14 e A15 risultano già fissate in termini di quantità, prezzo unitario ed importo; quest'ultimo è eccedente rispetto agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. Si richiede pertanto se tali quantità e prezzi debbano essere considerati invariabili o per conto definiti dal concorrente come le altre voci del modulo.
- **RISPOSTA** : Nel precisare che i costi da indicare nell'offerta prezzi non sono quelli inerenti gli oneri individuati per la sicurezza, che peraltro non sono soggetti a ribasso, si invita la ditta a considerare le voci A13, A14, A15 come le altre voci di modulo, offrendo per esse il prezzo unitario che tenga conto delle quantità riportate all'interno della voce formulata a corpo.
- 8. **QUESITO:** all'art. 5.4 del capitolato tecnico è previsto, pena esclusione, che la ditta alleggi le schede tecniche dei prodotti che si intende fornire, specificandone marca modello e configurazioni. Si richiede a quale tipologia di prodotti si debba fare riferimento nell'ambito di quelli elencati nel citato articolo.
- **RISPOSTA** : Le specifiche tecniche dell'hardware e del software, oggetto di fornitura accessoria al servizio in appalto, sono riportate all'art. 5.4 del capitolato tecnico; le stesse costituiscono le caratteristiche minime delle forniture che dovranno essere effettuate dalla ditta aggiudicataria. La ditta dovrà fornire le schede tecniche necessarie per ricondurre il prodotto offerto alla suddette caratteristiche minime richieste. È tuttavia evidente che la dove l'indicazione di marca e modello permetta in modo univoco di associare le caratteristiche della fornitura a quelle minime indicate nel capitolato di gara, la presentazione di un depliant o scheda tecnica di dettaglio costituiscono solamente una ulteriore specificazione (ES: ArcGis ArcInfo versione 9.2 comprese estensioni 3d analyst e Spatial Analyst è univocamente individuabile a prescindere da schede tecniche aggiuntive). Si precisa inoltre che laddove nelle caratteristiche indicate all'art. 5.4 del capitolato tecnico non sia stata inserita una marca tipo per definire le caratteristiche minime la ditta è obbligata ad indicare marca modello e scheda tecnica di dettaglio (Es: voce **Fn02** - Workstation)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

9. **QUESITO:** All'art. 5.5.5 si fa riferimento ai sistemi già disponibili presso la Regione. Si richiede di potere conoscere le principali caratteristiche del SIT attualmente disponibili o per lo meno previsti a breve.

– **RISPOSTA** : Atteso che le caratteristiche di riferimento per la realizzazione del SIT richiesto nell'appalto in argomento sono delineate all'art. 5.5.5 del capitolato tecnico e valutata la genericità del quesito sopra esposto, al fine di potere circoscrivere gli aspetti di interesse della ditta, si invia la medesima a volere contattare il responsabile del procedimento (Ing. Nicoletta Sannio 070 6066674; sannio@regione.sardegna.it), che fornirà risposte puntuali a quesiti specifici.

10. **QUESITO:** par 11 del disciplinare di gara (requisiti finanziari) per la categoria "attività di coordinamento all'esecuzione di attività geognostiche e di realizzazione piezometri": La proponente ha inteso che, al fine di raggiungere i requisiti minimi finanziari per la specifica categoria (cat. 3), possono essere considerate anche gli importi delle attività di realizzazione dei sondaggi/piezometri, sebbene subappaltate a terzi, purchè sia stata effettuata la relativa supervisione tecnica ai medesimi lavori. E' corretto ciò che ha inteso la proponente?

– **RISPOSTA:** Il disciplinare di gara all'art. 7 "contenuto della busta A" punto 11 lettera b) in merito all'importo fatturato specifico necessario per il settore "coordinamento nell'esecuzione di attività geognostiche ed installazione piezometri" precisa in nota che "Per il raggiungimento del limite di tale settore di attività possono essere presi in considerazione gli importi relativi alle attività geognostiche e installazione piezometri. Le fatture relative a tale settore di attività saranno accompagnate da documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento di attività di coordinamento relative". I servizi resi, come già chiarito in disciplinare, devono essere posseduti direttamente dalla ditta, ed essere maturati effettivamente dalla medesima, non valendo quindi per la dimostrazione del requisito richiesto quanto svolto mediante subappalto. La ditta, pertanto, con riferimento al quesito, potrà eventualmente avvalersi solo della parte del fatturato relativa al coordinamento.

11. **QUESITO:** par 11 del disciplinare di gara (requisiti finanziari): la proponente ha inteso che le dichiarazioni sugli importi globali e sugli importi specifici sono richiesti esclusivamente per la dimostrazione della capacità economica e finanziaria (e pertanto è sufficiente che si raggiunga il limite minimo) e non verranno in alcun modo considerati nella successiva valutazione tecnica, per la quale, a tal fine sarà prodotta (busta B - offerta tecnica) una relazione tecnica completa di tutti i lavori svolti nel periodo 2003/2007 specificando gli importi relativi dei lavori/servizi svolti. E' corretto ciò che ha inteso la proponente ?



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

- **RISPOSTA:** Per la valutazione del criterio A4 dell'art. 10 del disciplinare di gara è stata appositamente richiesta una relazione da inserire nell'offerta tecnica, come indicato all'art. 7 contenuto busta B lettera c). Gli importi di fatturato specifico, di cui all'art. 7 contenuto busta A, punto 11, sono richiesti al fine della dimostrazione della capacità economico finanziaria e devono raggiungere **almeno** il limite minimo indicato nel bando e nel disciplinare di gara. Pertanto, il proponente può inserire nella relazione di cui alla busta B tutte i servizi che vuole vengano valutati per l'attribuzione del punteggio. Fermo restando ulteriori valutazioni di merito da parte della commissione giudicatrice.
- 12. QUESITO:** rif: par 12 del disciplinare di gara - "elenco tecnici o degli organi tecnici.....": è necessario inserire nomi e cognomi dei tecnici oppure è sufficiente una tabella riassuntiva per tipologie di titoli di studio?
 - **RISPOSTA:** poiché l'indicazione del disciplinare di gara nulla specifica in ordine al quesito posto dal proponente, si evidenzia solamente che le informazioni fornite devono essere tali da dimostrare che i "tecnici o degli organi tecnici dell'impresa" hanno una capacità tecnica idonea in riferimento all'oggetto dell'appalto.
- 13. QUESITO:** Comunicazione di gara - risposta n°15: nella domanda ci si riferisce alla busta B. La proponente intende che sia per i requisiti finanziari (Busta A) che per i requisiti tecnici (Busta B), qualora i servizi resi siano prestati a privati, è sufficiente la dichiarazione del proponente (firmata dal rappresentante legale). E' corretto ciò che ha inteso la proponente ?
 - **RISPOSTA:** Per quanto attiene la busta A, la possibilità di ricorrere ad una autocertificazione del proponente per i servizi svolti per il privato è direttamente previsto all'art. 7 – contenuto busta A in coda al punto 12, la dove si evidenzia che... "...se trattasi di servizi prestati a privati, dovrà essere allegata la dichiarazione di questi ultimi, o autocertificati dall'interessato". Pertanto l'interpretazione è corretta.
- 14. QUESITO:** pag 21 del capitolato tecnico (Art. 5.5.1 - Fase 1A) in merito ai punti soggetti a sopralluogo si citano nella medesima pagina:
 - Il sopralluogo presso un numero minimo di punti pari a 1.500 che dovranno essere realizzati con lo scopo di censire nuovi punti non già rilevati e acquisire informazioni di tipo speditivo (cfr. 1° capoverso - 10° riga);
 - Per i punti d'acqua verificati sul campo, minimo 1.500 su 5.000 totali.....
(cfr. ultima riga della pagina)



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

Apparentemente vi è un'incongruenza. La proponente ha inteso che lo scopo del lavoro prevede un censimento documentale di un insieme di 5.000 punti d'acqua e che su 1.500 di questi punti dovrà essere effettuato un rilievo in campo con lo scopo di acquisire informazioni al momento assenti. Questa interpretazione è allineata a quanto riportato al punto 2, mentre sembrerebbe in contrasto con quanto previsto al punto 1. E' corretto ciò che ha inteso la proponente?

- **RISPOSTA:** Nell'ambito del capitolato tecnico è previsto debbano essere individuati **almeno** 5000 punti d'acqua mediante censimento documentale. Il rilevamento sul campo è previsto su almeno 1500 punti con lo scopo di **acquisire/confermare** informazioni sulle caratteristiche dei punti d'acqua individuati ed eventualmente, se fosse necessario, rilevare ulteriori punti d'acqua in aree non coperte dalle fonti documentali. Infatti a pag 21 del capitolato tecnico si dice che *"Tali sopralluoghi, per un numero minimo di punti pari a 1500, salvo diverse valutazioni della DE, dovranno essere realizzati con l'obiettivo di censire nuovi punti **non già rilevati** e acquisire informazioni di tipo speditivo (caratteristiche costruttive, portate, livelli piezometrici, conducibilità elettrica specifica) mediante le quali completare un quadro conoscitivo carente o confermare quanto già acquisito."*

15. QUESITO: pag 21 del capitolato tecnico (Art. 5.5.1 - Fase 1A) in merito allo scopo del censimento di tipo speditivo: In base a quanto definito dal successivo Art. 5.5.4.3 (dati da rilevare e protocollo analitico) si assume che saranno effettuate le seguenti misurazioni per la valutazione degli aspetti quantitativi:

- Misura del valore di portata per le sorgenti;
- Misura del livello piezometrico in pozzi e piezometri.

In base a quanto sopra sembrerebbe quindi esclusa l'esecuzione di prove portata su pozzi e piezometri. E' corretto ciò che ha inteso la proponente ??

- **RISPOSTA:** Nei sopralluoghi della Fase 1A (Art. 5.5.1) dovranno essere rilevate le caratteristiche costruttive dei pozzi e delle eventuali opere di captazione delle sorgenti, nonché le portate delle sorgenti, i livelli piezometrici in pozzi e piezometri e la conducibilità elettrica specifica delle acque. Non sono previste in questa fase prove di portata.

L'art. 5.5.4.3 (dati da rilevare e protocollo analitico) si riferisce alla Fase 2 e non alla fase 1A.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

E', quindi pacifico, che l'esecuzione di prove di portata è prevista per i nuovi piezometri da realizzarsi nella Fase 2 del capitolato tecnico. Le prove di portata dovranno, altresì, essere realizzate su almeno 10 pozzi esistenti. La scelta dei pozzi esistenti sui quali effettuare la prova verrà proposta dall'appaltatore ed approvata dalla DE e sarà svolta nell'ambito della Fase 2 (art.5.6.1 capitolato tecnico, pag. 40).

16. QUESITO: pag 21 del capitolato tecnico (Art. 5.5.1 - Fase 1A) si riporta: “Tali sopralluoghi, per un numero minimo di punti pari a 1.500, salvo diverse valutazioni della DE, dovranno essere realizzati con l'obiettivo di censire nuovi punti non già rilevati e acquisire informazioni di tipo speditivo (caratteristiche costruttive, portate, livelli piezometrici, conducibilità elettrica specifica) mediante le quali completare un quadro conoscitivo carente o confermare quanto già acquisito.” Da cui sembrerebbe che su tutti i punti vanno misurate le portate. Ci si riferisce alle portate di emungimento delle eventuali pompe installate o alle portate determinate da prove di pompaggio a gradini o di lunga durata??

– **RISPOSTA:** nel suddetto art. 5.5.1 relativo alle attività da porre in essere nella FASE 1A la dove si riporta la necessità di acquisire informazioni di tipo speditivo (.....portata....) ci si riferisce alla misura della portata delle sorgenti, alle portate di emungimento dei pozzi in esercizio e/o a rilievi simili che non prevedono, in questa fase, prove di pompaggio.

17. QUESITO: Perimetrazione degli acquiferi identificati dal Piano di Tutela delle Acque: Sarebbe importante per le ns. valutazioni poter disporre delle coperture geografiche (SHP files) relative alla perimetrazione degli acquiferi identificati dal PTA. E' possibile averne copia?

– **RISPOSTA:** Sul punto pregasi contattare il responsabile del procedimento Ing. Nicoletta Sannio (0706066674)

18. QUESITO: La proponente intende utilizzare personale non dipendente ma con i quali esiste un rapporto di consulenza specifica. E' possibile utilizzare tali risorse nel team di progetto? Tali risorse concorreranno alla valutazione tecnica finale ? La proponente intende che tali risorse non siano da considerare un subappalto . E' corretta tale interpretazione?

– **RISPOSTA:** Premesso che la formulazione del quesito non fornisce tutti gli elementi utili (tipo di rapporto di consulenza; attività demandata;...) si fornisce comunque l'orientamento della norma e degli atti di gara in merito all'argomento in generale.

Nell'art. Art.10- “Criteri di aggiudicazione dell'appalto” del disciplinare di gara uno degli elementi della griglia di valutazione che la commissione giudicatrice utilizzerà per l'attribuzione del punteggio da attribuire all'offerta tecnica è: “A5) *Qualità e quantità*”



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

delle figure professionali impiegate nel Gruppo di Lavoro di cui all'art. 4 del capitolato tecnico.....”.

Ai fini della valutazione del suddetto criterio sempre nel disciplinare di gara all'art. 7 contenuto della busta B è richiesta la seguente documentazione:

- f) *Scheda di dettaglio del Gruppo di Lavoro che parteciperà alla realizzazione del servizio e per ogni fase in cui si intende subarticolare lo stesso, da redigersi in carta semplice, senza autentica di firma, indicante le specifiche professionalità ed i ruoli di ciascuno dei componenti il gruppo di lavoro in relazione all'attività da svolgere, con espressa indicazione della percentuale della componente femminile. Da detta scheda, e dai curricula vitae et studiorum eventualmente allegati, si dovrà evincere la qualità e quantità delle risorse umane impiegate nel Gruppo di Lavoro, nonché, in relazione al personale femminile, il ruolo assunto nel gruppo dallo stesso, distinguendo tra dirigenti e operatori.*
- g) *Le modalità di gestione e di coordinamento del gruppo di lavoro, comprendente anche l'elenco nominativo dei componenti del gruppo di lavoro stesso nonché la descrizione dei fattori organizzativi ritenuti utili per assicurare una efficace funzionalità del gruppo stesso.*

Da quanto sopra riportato nulla osta all'utilizzo nel team di lavoro che eseguirà l'appalto di consulenze specifiche da parte della ditta che partecipa all'appalto, fermo restando che ricade in capo a questa ultima ogni responsabilità legata all'appalto medesimo.

In merito al subappalto si evidenzia che nel disciplinare di gara all'art. 21 viene disciplinato tale istituto mediante un richiama al disposto dell'Art. 118, del D.Lgs 163/06, Al quale si rimanda per i dettagli. In questa sede si riportano nel seguito, in quanto probabilmente compatibili con il questo in argomento, i contenuti del comma 12 del suddetto art. 118:

“le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:

- a) *l'affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi;*
- b) *la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.”*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

Per quanto sopra esposto è lasciata al proponente la verifica delle fattispecie di cui all'art. 118 del D.Lvo 163/2006, con le condizioni di dettaglio, non conosciute allo Scrivente Servizio, del rapporto di consulenza specifica di cui al quesito.

19. QUESITO: In merito al controllo di qualità per le analisi dei campioni rilevati viene richiesto che le attività di analisi avvengano presso "strutture certificate ai sensi della norma UNI EN 150 9001-2000 ed in possesso di accreditamento o in corso di accreditamento SINAL per tutti i parametri analizzati".

- a. vi chiediamo di confermare che tale richiesta viene soddisfatta anche per mezzo degli analoghi accreditamenti presenti negli stati comunitari di appartenenza dei Concorrenti non italiani;
- b. vi chiediamo di confermare che la frase "in corso di accreditamento" consenta di rendere disponibile l'accreditamento SINAL per i parametri richiesti al momento dell'inizio delle attività di laboratorio e che tale richiesta possa quindi essere soddisfatta, in fase di presentazione di offerta, per mezzo di un impegno del concorrente al suo conseguimento.

– **RISPOSTA :** In merito al punto a) del quesito si richiamano i contenuti dell'art. 47 del D.Lvo 163/2006 che espressamente prevedono che *"alle imprese stabilite negli altri Stati aderenti all'Unione Europea...la qualificazione di cui al presente codice non è condizione obbligatoria per la partecipazione alla gara. Esse si qualificano alla singola gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione delle imprese italiane alle gare.*

In merito al quesito b) si riporta la pertinente indicazione del capitolato tecnico, che a pag. 45 prescrive che *"le attività di analisi avverranno presso strutture certificate ai sensi della norma UNI EN ISO 9001-2000 ed in possesso di accreditamento o in corso accreditamento SINAL per tutti i parametri analizzati ed eventualmente accreditati e/o in corso di accreditamento ISO 17025".*

L'indicazione *"in corso di accreditamento"*, sottende che il soggetto che partecipa alla gara abbia avviato le procedure tecnico amministrative stabilite per l'accreditamento SINAL e/o ISO 17025, e che possa quindi presentare all'atto della presentazione della domanda di



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Direzione generale dell'ambiente
Servizio sostenibilità ambientale e valutazione impatti (S.A.V.I.)

partecipazione alla gara in oggetto la documentazione probante che la procedura di accreditamento è in corso presso i soggetti abilitati al rilascio di tali accreditamenti.